

OSSERVAZIONI DI REGIONE LOMBARDIA AL D.D.L N. 2392

Con riferimento al testo del Disegno di Legge n.2392 dal titolo “Misure urgenti per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano” si riportano di seguito alcune considerazioni relative in particolare alle procedure autorizzative, alla congruenza con la normativa per la tutela delle acque, ai possibili impatti del provvedimento sulle attività di enti e operatori e alla congruità delle misure in relazione alla presenza di PFAS nelle acque regionali.

In aggiunta, si riportano alcune considerazioni acquisite da parte di Enti e operatori regionali del servizio idrico integrato.

Considerazioni di carattere generale sulle misure relative agli scarichi idrici

L’intento del d.d.l. di disciplinare sul territorio nazionale le misure di prevenzione dell’immissione in ambiente di PFAS è condivisibile, tuttavia l’applicazione di procedure estese in maniera indifferenziata sul territorio rischia di costituire un aggravio di attività non sostenibile da parte di enti e operatori e incongruo rispetto alla necessità di interventi di tutela della risorsa idrica, in quanto la presenza di PFAS nelle acque non costituisce ovunque un problema rilevante.

In Lombardia non risultano presenti aziende che producono PFAS: le fonti di rilascio non sono facilmente individuabili e sono verosimilmente legate all’utilizzo molto parcellizzato nell’industria manifatturiera di un elevato numero di prodotti oltre che ad attività di gestione rifiuti.

Per contro, dai dati di monitoraggio acque raccolti da ARPA Lombardia dal 2018 al 2021 si rilevano solo sporadiche situazioni di superamento degli standard di qualità ambientale previsti dalla normativa per le acque superficiali, eccezion fatta per il valore di riferimento medio annuo del composto PFOS, che risulta superato nella maggior parte dei siti di monitoraggio. Per quanto riguarda PFOS tuttavia, si rileva che il valore di riferimento previsto dalla normativa comunitaria (direttiva 39/2013/CE) è particolarmente restrittivo (0,65 ng/l) nonché inferiore di diversi ordini di grandezza al valore limite proposto per l’uso potabile su singola sostanza. PFOS è inoltre una sostanza già soggetta a forti restrizioni dell’uso e la cui presenza in ambiente è ascrivibile principalmente a usi passati.

Anche relativamente alle acque sotterranee, i valori soglia per la classificazione dello stato chimico risultano superati in un esiguo numero di casi nel periodo di monitoraggio 2018-2021, tutti relativi a presenza di PFOS.

Per quanto sopra si ritiene che per garantire un’efficace e commisurata azione di prevenzione dei rilasci di PFAS le misure dovrebbero essere applicate solo laddove sussistano un rischio per l’approvvigionamento potabile, un problema accertato di qualità dei recettori risolvibile o mitigabile mediante misure di gestione degli scarichi di cui sia comprovata la fattibilità tecnica o nel caso di rilevanti fonti di rilascio in ambiente.

Si rileva inoltre che la fissazione di valori limite non dovrebbe prescindere dalla valutazione della fattibilità di applicazione di tecnologie di trattamento adeguate. Ad oggi in Lombardia risultano noti solo alcuni casi sperimentali/pilota di trattamento di acque reflue per l’abbattimento di PFAS e, in generale, non sono note tecnologie di applicazione consolidata per l’abbattimento di PFAS in tale matrice. Si ritiene pertanto che il legislatore dovrebbe accompagnare la fissazione di valori limite con la valutazione della fattibilità tecnica del loro raggiungimento, per evitare di mettere gli operatori nelle condizioni di non poter ottemperare alla normativa.

Art. 1, comma 2-ter

Il comma delinea l’attivazione di un sistema di rilevazione, trasmissione e raccolta di dati analitici potenzialmente da applicarsi a un numero molto vasto di attività produttive. Le attività assoggettate dovrebbero essere quelle indicate in nota 1 alla tabella 5bis. Ad eccezione degli impianti di trattamento di percolato, le altre attività assoggettate non sono di chiara individuazione o perché dipendenti da ulteriori condizioni di non facile verifica (presenza di PFAS nei rifiuti in ingresso, utenze con scarichi di PFAS in fognatura, rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi di buono stato chimico ed ecologico dei recettori) o perché la presenza di materie prime contenenti PFAS, utilizzate nei cicli produttivi, potrebbe essere di difficile riscontro considerato che sovente i PFAS sono presenti in prodotti, usati nei cicli industriali, in concentrazioni tali da non rendere nemmeno necessaria la loro indicazione nelle schede di sicurezza e nelle schede tecniche. Si propone di definire con maggior dettaglio le attività assoggettate eventualmente definendo

dei parametri che permettano di individuarle in maniera oggettiva (ad esempio esplicitando le categorie di rifiuti trattati e le tipologie di attività produttive interessate). Inoltre sembra altamente problematico demandare al gestore del servizio idrico l'individuazione di attività allacciate alla fognatura che potrebbero avere scarichi di PFAS, in quanto il gestore potrebbe fare tale individuazione solo sulla base di informazioni prodotte dai medesimi gestori delle attività produttive. Si propone in alternativa di limitare quest'ultima casistica ai soli scarichi di depuratori che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei recettori.

Art. 1, comma 3, lett. b)

Si esprimono forti perplessità sull'adeguatezza del termine di 2 anni proposto per la presentazione delle istanze di rinnovo da parte dei titolari delle tipologie di scarico di cui alla nota 1) alla Tabella 5-bis in considerazione dei seguenti fattori:

- complessità della materia e possibile complicazione tecnico/economica per i titolari delle PMI che dovranno verificare se gli scarichi delle loro attività rientrano tra quelli a cui si applicano i limiti di Tabella 5-bis;
- attuale non conoscenza dell'effettivo impatto in termini di impianti soggetti alla presentazione delle istanze e del conseguente carico amministrativo per le autorità competenti che rischia di concentrarsi a ridosso del termine disposto; il comma in questione impatta sostanzialmente sulle AUA che, in Lombardia, riguardano complessivamente a circa 20.000 impianti delle più svariate tipologie;
- probabile indisponibilità sino al 2023 delle linee guida tecniche della Commissione europea sui metodi analitici per il monitoraggio dei parametri 'PFAS – totale' e 'somma di PFAS', ritenute propedeutiche all'applicazione dei valori limite proposti.

Inoltre, si ritiene che per maggiore chiarezza, sarebbe comunque opportuno perfezionare il dispositivo in modo da specificare che:

- le previsioni di cui alla lettera b) del comma 3 si riferiscono a tutti gli scarichi idrici autorizzati ad esclusione di quelli regolamentati nell'ambito delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (di seguito A.I.A.);
- il termine, trascorso il quale lo scarico dovrà cessare immediatamente, sarà quello individuato per la presentazione delle istanze di rinnovo dell'autorizzazione in essere.

Il comma in questione non indica inoltre i tempi di adeguamento degli scarichi: demandare la fissazione del termine alle autorità competenti potrebbe causare ingiustificate differenze di applicazione sul territorio.

Art. 1, comma 3, lett. c).

Rispetto alle disposizioni contenute nella lettera c) si rappresentano le seguenti criticità:

- considerato il numero elevato di installazioni soggette ad A.I.A. operative in Regione Lombardia (circa 1800) e il fatto che non sia possibile individuare le installazioni per le quali avviare il procedimento di riesame dell'A.I.A. senza esaminare le materie prime usate e i prodotti fabbricati presso ognuna di queste, si ritiene che tali disposizioni introducano un carico tecnico-amministrativo insostenibile per le autorità competenti; pertanto, si ritiene che – analogamente a quanto proposto agli impianti non soggetti ad A.I.A. – sia eventualmente opportuno prevedere la presentazione di specifica istanza di riesame da parte dei gestori delle installazioni i cui scarichi rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui trattasi;
- data la complessità della materia (es. modalità di individuazione delle materie prime e dei prodotti contenenti PFAS) e la possibile indisponibilità sino al 2023 delle linee guida tecniche della Commissione europea sui metodi analitici per il monitoraggio dei parametri 'PFAS – totale' e 'somma di PFAS', si ritiene il termine di 6 mesi incongruente sia per l'avvio dei riesami da parte delle AACC sia per la presentazione delle istanze e relativa documentazione tecnica da parte dei Gestori;
- i documenti tecnici di riferimento sulle migliori tecnologie disponibili per le installazioni soggette ad A.I.A. sono rappresentati dalle Decisioni della Commissione sulle BAT Conclusions, la cui pubblicazione in GUUE comporta la revisione – entro 4 anni – dell'autorizzazione in essere; si esprimono, pertanto, forti perplessità sulla attuale disponibilità di ulteriori documenti a cui AACC e Gestori potrebbero far riferimento per individuare gli interventi da attuare per la riduzione e/o eliminazione dei PFAS negli scarichi idrici; inoltre, in generale, come avviene a seguito della pubblicazione delle BAT Conclusions, sarebbe opportuno prevedere adeguati tempi di adeguamento delle installazioni per il rispetto dei nuovi limiti proposti

Allegato A - Tabella 5bis

Si rileva un disallineamento tra il limite proposto per gli scarichi e gli standard di qualità per le acque superficiali e sotterranee fissati dalla normativa vigente (dlgs. 172/2015 e d.m. 6/7/2016) che in taluni casi hanno valori più elevati di quello proposto come limite allo scarico. Inoltre la normativa citata prevede solo il monitoraggio di alcuni dei composti riportati in tabella 5bis. Onde evitare che il nuovo provvedimento porti a tale disallineamento, si suggerisce di valutare la fattibilità di raccordo tra le normative richiamate.

Considerazioni di carattere generale sulle misure relative alla qualità delle acque destinate al consumo umano

Il d.d.l. riprende quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/2184, entrata in vigore il 12 gennaio 2021, che dovrà essere recepita dal Parlamento italiano entro il 12 gennaio 2023, con un aggiornamento dell'elenco dei PFAS previsti (allegato B), aggiungendo 4 composti di nuova generazione.

In generale, si ritiene più opportuno avere un unico atto che normi la qualità delle acque destinate al consumo umano e che quindi il Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva, che aggiornerà il decreto legislativo vigente 31/2001 e di prossima emanazione, debba essere lo strumento per normare anche il controllo dei PFAS, analogamente agli altri parametri chimici.

Nel dettaglio, l'aggiunta di composti di nuova generazione è sicuramente da considerarsi positiva, ma potrebbe comunque essere inserita nel redigendo decreto legislativo.

Correttamente il d.d.l., all'art. 2 comma 3), lega la frequenza e i punti di monitoraggio dei controlli interni alla valutazione del rischio, da effettuarsi nell'ambito del piano di sicurezza dell'acqua del Gestore del Servizio Idrico, e i controlli esterni delle ASL a tale valutazione del rischio, delle risultanze dei monitoraggi sulle acque di cui al decreto legislativo n.152 del 2006, e di ogni altra informazione rilevante sulle fonti di pressione e di contaminazione da PFAS nelle circostanze territoriali che possono interessare le aree di captazione.

A questo proposito, tenuto conto dei risultati dei monitoraggi di ARPA Lombardia e dei controlli interni già implementati da qualche anno dai Gestori del Servizio Idrico lombardi, dal 2021 è stato avviato il controllo analitico esterno da parte delle ATS, con analisi effettuate dal Laboratorio di Prevenzione dell'ATS di Milano, che ha accreditato la prova. Le analisi condotte sulle acque di rete, in 200 punti di controllo scelti sulla base dell'analisi dei dati disponibili, hanno dato risultati conformi rispetto ai limiti previsti dalla direttiva (UE) 2020/2184, in linea con quanto atteso. Come già sottolineato precedentemente, non risultano fonti di pressione puntuali in Regione Lombardia e non vi sono evidenze epidemiologiche che supportino una eventuale contaminazione delle acque potabili distribuite alla popolazione lombarda.

Considerazioni di carattere analitico del Laboratorio di Prevenzione dell'ATS di Milano

- Occorre definire un LOQ anche per le acque potabili.
- Occorre definire quale comportamento si debba tenere rispetto alla sommatoria dei singoli PFAS risultati inferiori al limite per avere omogeneità di interpretazione su tutto il territorio italiano (i laboratori potrebbero avere panel diversi di parametri accreditati).

Ulteriori osservazioni acquisite da Enti e operatori del servizio idrico integrato

- In generale, l'elenco di parametri proposti presenta un certo livello di standardizzazione analitica che ad oggi è relativo però solo alle acque potabili. Per molti dei PFAS elencati non ci sono ancora metodi riconosciuti (ne standard) per l'analisi nella matrice acque reflue
- Il parametro C6O4 risulta essere sotto brevetto della Solvay, che potrebbe non fornire lo standard ai laboratori privati. Ad oggi sembra che la società abbia accettato di mettere a disposizione tale standard solo a laboratorio afferenti ad Enti Istituzionali (quali ARPA, ISS, CNR). I gestori del servizio idrico potrebbero pertanto avere difficoltà al controllo di un parametro per il quale sussistono difficoltà tecniche nel reperimento dei necessari materiali di riferimento per l'analisi

- Così come previsto per le acque potabili dalla direttiva 2020/2184, sarebbe opportuno definire anche per le acque di scarico un LOQ (limite di quantificazione), fondamentale per l'analisi del rischio e un'incertezza di misura
- La Tabella 5 bis dell'Allegato A nota (1) indica "i limiti di cui alla presente tabella comprendono anche i loro rispettivi isomeri lineari o ramificati": sarebbe necessario precisare quali isomeri dovrebbero essere monitorati
- La medesima nota (1) indica i metodi da applicare per la determinazione degli PFAS agli scarichi: si segnala che la norma ASTM citata (ASTM D7979:2017) è stata revisionata nel 2020 (ASTM D7979:2020)
- Si segnala il rischio di incongruenze tra gli elenchi di sostanze previsti dal d.d.l. e gli elenchi di sostanze da monitorare ai sensi della direttiva 2020/2184
- Dal momento che si prevede il campionamento composito su 24 ore, è da valutare con attenzione la disponibilità di campionatori automatici PFAS-free